

Servizio Polizia Municipale

Classificazione: N 02 - 20180000001

Arezzo, il 20/11/2018

ORDINANZA N. 1186

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI AREZZO NEL PERIODO INVERNALE COMPRESO TRA IL 1° DICEMBRE 2018 E IL 31 MARZO 2019.

Il Direttore

PREMESSO che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli e che, in tali circostanze, occorre vietare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero della neve;

RITENUTO necessario, per tutelare la pubblica incolumità, di prescrivere per i veicoli transitanti lungo le strade di competenza comunale, l'obbligo di essere muniti in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile formazione di ghiaccio a terra, ovvero di avere a bordo, anche in assenza di tali fenomeni, mezzi antisdruciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

ATTESO CHE l'art. 1 della Legge n. 120 del 29/07/2010 al comma 1 ha introdotto la modifica dell'art. 6 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992, consentendo espressamente agli enti proprietari delle strade di prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdruciolevoli o pneumatici invernali, idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 Agosto 2010 che prevede la prescrizione sopra citata, non solo nel caso in cui ci sia una concreta previsione di criticità meteorologiche connesse a neve o ghiaccio, ma anche quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile;

VISTO il combinato disposto degli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lett. e), nonché 7 comma 1) lett. a) e 37 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 192 commi 3 e 6 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992;

VISTA la Direttiva 16/01/2013 prot. n. RU/1580 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di emergenza neve”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 272 del 01/12/2016, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Comandante della Polizia Locale al dott. Cino Augusto Cecchini;

VISTO l'art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

A) nel periodo compreso tra il **01/12/2018** ed il **31/03/2019** tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, in circolazione sulle strade di competenza del Comune di Arezzo, **in presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di formazione di ghiaccio a terra, devono avere montati** i mezzi antisdrucchiolevoli adeguati al veicolo in uso o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

B) nel periodo compreso tra il **01/12/2018** ed il **31/03/2019**, tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, in circolazione sulle strade di competenza del Comune di Arezzo, **devono avere a bordo, anche quando non c'è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non è in atto**, mezzi antisdrucchiolevoli adeguati al veicolo in uso o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

C) Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, possono circolare solo in assenza di fenomeni nevosi in atto o di neve o ghiaccio sulla strada.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla omologazione ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 Marzo 2002 (*Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della Categoria M1*).

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Gli stessi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

La presente ordinanza è efficace ed ha esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante idonea segnaletica stradale, installata e mantenuta in efficienza a cura dell'Ufficio Mobilità del Comune di Arezzo.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di polizia stradale di cui all'art.12 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni previste dal presente provvedimento.

A chiunque violi le disposizioni descritte ai punti A, B e C della presente ordinanza **fuori del centro abitato**, è applicata la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. e) e comma 14.

A chiunque violi le disposizioni descritte ai punti A, B e C della presente ordinanza **all'interno del centro abitato**, è applicata la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e comma 14.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992, ai sensi dell'art. 192 comma 3, possono:

- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli nei casi previsti dalla lettera **A)** della presente ordinanza, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele;
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificarne l'equipaggiamento di cui alla lettera **B)** della presente ordinanza.

Chiunque viola gli obblighi sopra citati è soggetto alla sanzione prevista dal Codice della Strada ai sensi dell'art. 192 commi 3 e 6.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Arezzo e diffusa attraverso i mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Toscana (Legge 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' ammesso altresì ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nei giorni di martedì e giovedì in orario 9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 presso l'Ufficio Amministrativo del Comando di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 8 della Legge 07/08/1990 n. 241.

Il Responsabile dell'istruttoria: Isp. Marco Bonet
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Cino Augusto Cecchini

IL COMANDANTE
Dott. Cino Augusto Cecchini

bi/mb

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

www.pneumaticisottocontrollo.it